



---

**USB PI - Federazione Nazionale - Via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma**  
telefono 06 762821 - fax 06 233223871 - sito web: [www.agenziefiscali.usb.it](http://www.agenziefiscali.usb.it) -  
e-mail: [agenziefiscali@usb.it](mailto:agenziefiscali@usb.it)

Alla Direzione personale  
Ufficio relazioni sindacali  
e gestione del personale

[dir.personale@adm.gov.it](mailto:dir.personale@adm.gov.it)  
[dir.personale.relazioni-gestione@adm.gov.it](mailto:dir.personale.relazioni-gestione@adm.gov.it)

Oggetto: Chiarimenti sul rapporto di lavoro a tempo parziale.

Con la nota n. 139661/RU dello scorso 27 settembre, codesta Direzione ha fornito istruzioni sulle nuove funzionalità del sistema di rilevazione delle presenze assenze per il personale con rapporto a tempo parziale, fornendo ancora una volta indicazioni che limitano i diritti di questa categoria di dipendenti.

Prevedere che le ore di lavoro supplementare maturate dopo il 1° luglio 2019 possano essere imputate a banca delle ore solo a chiusura d'anno, è infatti una limitazione penalizzante per i lavoratori in part time che non trova giustificazione normativa o contrattuale.

Appare peraltro illogica anche la motivazione *“al fine di consentire una puntuale quantificazione della maggiorazione connessa alla fruizione della banca ore”*, in quanto sarà possibile quantificare la retribuzione oraria globale di fatto solo dopo la certificazione C.U.D, che temporalmente non coincide con la fine dell'anno.

In ogni caso, poiché tale quantificazione dovrà avvenire a prescindere dalla fruizione delle ore accantonate come riposi compensativi, non si comprende l'utilità dei vincoli posti.

Si chiede pertanto di rettificare quanto previsto della nota di settembre e si coglie l'occasione per sollecitare una risposta alla nota della scrivente O.S. inviata l'11 luglio 2019, sempre in tema di part- time, che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Distinti saluti

Roma, 3 dicembre 2019

p. la USB P.I. Agenzie Fiscali  
Luciano Vasta